

DELIBERA N. 102/23/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA
RICHINVELDA (PN) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE
22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 aprile 2023;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale alle Autonomie Locali, Funzione pubblica, Sicurezza, Immigrazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 4507/GRFVG del 6 febbraio 2023, relativo alla convocazione dei comizi per l'elezione diretta di Sindaci e Consigli comunali di ventiquattro Comuni della regione, fissati per domenica 2 e lunedì 3 aprile 2023, con eventuale turno di ballottaggio nei successivi giorni 16 e 17 aprile;

VISTA la delibera n. 134/22/CONS del 28 aprile 2022, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 12 giugno 2022”*, a cui si è fatto rinvio nelle more dell'adozione del regolamento per le elezioni comunali 2023, trattandosi di disposizioni previste in ambito locale;

VISTA la nota del 22 marzo 2023 (prot. n. 0080667), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN) a seguito della segnalazione del Signor Giovanni De Bedin, candidato

Sindaco, nei confronti del Sindaco del Comune di San Giorgio della Richinvelda, Signor Michele Leon, per *“l’organizzazione, da parte del predetto Comune, di un evento da tenersi il 25 marzo p.v., consistente nella posa della prima pietra di una Scuola primaria e delle correlate attività di comunicazione istituzionale all’evento stesso, come la diffusione di inviti e locandine. Gli inviti alla cittadinanza riportavano il logo del Comune e la firma: “Il Sindaco Michele Leon”, mentre le locandine, riportanti sempre il logo del Comune, contenevano la dicitura: “Parteciperanno il Ministro dell’Istruzione della Repubblica Italiana On. Giuseppe Valditara e il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia On. Massimiliano Federiga”. Inoltre, “assieme alla copia della locandina e dell’invito, il segnalante allegava copia di una richiesta inviata dal Sindaco il 10 marzo u.s. al locale Dirigente scolastico, affinché questi estendesse l’invito a professori, genitori ed alunni, alla quale il Dirigente dava positivo seguito con propria nota del 17 marzo u.s.”*, il tutto in violazione del divieto di comunicazione istituzionale, previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto in data 20 marzo 2023 le controdeduzioni sia per l’invito e la locandina e sia per il comunicato pubblicato sul sito web del Comune e riscontrato in ambito istruttorio, relativi all’iniziativa in questione, ritenendo sussistente la violazione del divieto di comunicazione istituzionale, ha proposto *“l’adozione di un provvedimento sanzionatorio”*;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute in data 21 marzo 2023 a firma del Sindaco di San Giorgio della Richinvelda, Signor Michele Leon, con le quali è stato rappresentato quanto segue:

- *l’opera pubblica di cui trattasi (realizzazione ex novo della scuola primaria nel capoluogo) è stata finanziata con fondi PNRR. La progettazione della stessa ha preso le mosse nel lontano mese di giugno 2022, il cui inizio lavori era stato fissato, “in tempi non sospetti”, per il giorno 15 marzo 2023;*

- *la costruzione, in lotti, della predetta scuola è l’opera pubblica più importante, imponente che sia mai stata realizzata nel Comune di San Giorgio della Richinvelda;*

- *il Ministro dell’Istruzione Onorevole Giuseppe Valditara, figura istituzionale nazionale di vertice, per le ragioni sopra esposte ha voluto onorare, con la propria autorevole e simbolica presenza, appunto, in concomitanza con l’inizio dei lavori, tale insperato risultato per il territorio, i ragazzi, le famiglie, i cittadini tutti di San Giorgio della Richinvelda;*

- *la “locandina” in parola, in maniera asettica, “impersonale” si limita a riportare l’oggetto dell’incontro e a dare conto della presenza delle figure istituzionali presenti all’evento. La “locandina” non riporta il nome, né tantomeno, la sottoscrizione del Sindaco. Proprio in quanto “impersonale” la medesima è stata pubblicata sul sito del Comune, riportando, in estrema sintesi, i lavori programmati. Pubblicazione resasi “indispensabile” al fine di rendere partecipe, in maniera democratica, la collettività;*

- *l’invito alla cerimonia è stato inviato unicamente al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo, trattandosi di comunicazione “indispensabile”.*

Diversamente, infatti, l'Istituzione scolastica sarebbe rimasta esclusa da tale celebrazione, in quanto non a conoscenza della stessa. Il Comune non ha inviato tale invito alle famiglie. Il Dirigente Scolastico, di propria iniziativa, ha ritenuto di inoltrare alle famiglie la "locandina", nonché l'invito diretto esclusivamente a quest'ultimo;

- pertanto, "l'attività svolta ha una oggettiva natura impersonale, indispensabile e indifferibile, essendo stata effettuata per l'efficacia dell'assolvimento delle proprie funzioni, in ossequio alle prescrizioni di cui alla Legge 28/2000";

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO quindi che tale divieto di comunicazione istituzionale è decorso a far data dalla convocazione dei comizi per le elezioni comunali in Friuli Venezia Giulia fino alla chiusura della campagna elettorale del 31 marzo 2023;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *"proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari"*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *"a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale"*;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *"la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa"* finalizzata, tra l'altro, a *"illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento"*;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto della segnalazione sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente alla data di convocazione dei comizi per le elezioni comunali in Friuli Venezia Giulia del 2 e 3 aprile 2023 fino alla chiusura della campagna elettorale;

PRESA VISIONE dell'intera documentazione istruttoria, in particolare della locandina dal titolo *“Posa prima pietra Scuola primaria Edmondo De Amicis”*, la quale riporta il logo del Comune e i nomi e cognomi delle figure istituzionali presenti alla cerimonia e relative cariche con la relativa dicitura: *“Parteciperanno il Ministro dell'Istruzione della Repubblica Italiana On. Giuseppe Valditara e il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia On. Massimiliano Federiga”*, pubblicata anche sul sito web istituzionale in allegato al comunicato del 15 marzo 2023, sia nella *home page* nella sezione denominata *“In primo piano”*, sia nella sezione *“Novità”*, intitolato *“Posa della prima pietra della nuova scuola “E. De Amicis”*, nel quale sono descritte le caratteristiche del nuovo edificio e viene riportato l'invito a partecipare alla cerimonia del 25 marzo 2023, con le seguenti parole: *“Alla cerimonia saranno presenti il Ministro dell'Istruzione e del merito on. Valditara ed il Governatore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia on. Massimiliano Federiga - Tutti i cittadini sono invitati a partecipare”*, nonché degli inviti alla cittadinanza i quali riportano anche la firma: *“Il Sindaco Michele Leon”*;

CONSIDERATO che - come rappresentato in sede di istruttoria sommaria dal competente Comitato regionale - a seguito della espressa richiesta firmata dal Sindaco il 10 marzo 2023 su carta intestata del Comune *“non è stato possibile svolgere ulteriori approfondimenti”* circa *“l'autonoma iniziativa del Dirigente scolastico nella divulgazione della locandina e dell'invito”* alle famiglie, attività questa che *“non è stata oggetto di contestazione”*;

RILEVATO che tali attività di comunicazione effettuate dal Comune di San Giorgio della Richinvelda attraverso la locandina e gli inviti, nonché il comunicato stampa in questione appaiono in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presentano entrambi i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non è ravvisabile l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto tali attività potevano essere differite in un momento successivo alla chiusura della campagna elettorale in cui lo stesso Sindaco uscente, Signor Michele Leon, risulta a sua volta candidato Sindaco, né il requisito dell'impersonalità per la presenza in tutte del logo del Comune e dei riferimenti al Ministro dell'Istruzione ed al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, tra i partecipanti all'evento, nonché della firma del Sindaco Michele Leon soltanto negli inviti;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza delle iniziative di comunicazione istituzionale realizzate dal Comune di San Giorgio della Richinvelda a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO pertanto di condividere la proposta di sanzione del Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia;

RITENUTA l'applicabilità, alle comunicazioni in questione, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

al Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN) di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, delle comunicazioni istituzionali realizzate attraverso la locandina, gli inviti e il comunicato stampa recante *“Posa prima pietra Scuola primaria Edmondo De Amiciis”*, come indicati in premessa. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media”*, all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN) e al Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 aprile 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba